COMUNE DI MARACALAGONIS

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 106 **DEL 22.10.2018**	**OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA TENUTA DELL'ELENCO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SU DEFERIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE E SU DELEGA DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCAILI DEL COMUNE DI MARACALAGONIS AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2014, N. 6**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventidue** del mese di **ottobre** alle ore **12,00** nella apposita sala del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza Vicesindaco Pro tempore, Giovanna Maria Serra e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

		PRESENTE	*ASSENTE*
FADDA MARIO	SINDACO		**X**
SERRA GIOVANNA MARIA	VICESINDACO	**X**	
PINNA SAVERIO	ASSESSORE	**X**	
GHIRONI SEBASTIANO	ASSESSORE	**X**	
FARCI BASILIO	ASSESSORE	**X**	
PERRA MARIANGELA	ASSESSORE		**X**
	Totale	4	2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il segretario comunale Giantonio Sau .

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

[X] Il Responsabile del Servizio Sociale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

[X] Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 9 gennaio 20014 n. 6 che ha introdotto nel Libro I, Titolo XII del Codice Civile il Capo I, relativo all'Amministrazione di Sostegno, istituto di volontaria giurisdizione finalizzato alla protezione delle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi e/o che sono privi di piena autonomia nell'espletamento delle funzioni e della gestione della vita quotidiana;

DATO ATTO che per garantire alla persona non autonoma un effettivo superamento dei propri limiti, gli atti giudiziari di competenza del Giudice Tutelare debbono realizzare un progetto che coinvolga, in un'ottica di sussidiarietà e di supporto, tutti i servizi che per competenza territoriale o funzionale possono concorrere a formare una rete di sostegno rispetto al beneficiario;

CONSIDERATO che malgrado la normativa privilegi i familiari quali Amministratori di Sostegno, spesso il Giudice Tutelare deve ricercare al di fuori della cerchia familiare un soggetto che possa ricoprire tale ruolo, ciò comportando un allungamento dei tempi di individuazione e nomina, a discapito degli interessi delle persone fragili;

DATO ATTO che l'art. 344, co. 2 del Codice Civile dispone che "il Giudice Tutelare può chiedere l'assistenza degli Organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli altri Enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni" e che pertanto il Giudice Tutelare può deferire l'incarico di amministratore di sostegno al Comune di residenza, normalmente all'Assessorato alle Politiche Sociali nei casi in cui non è possibile nominare un familiare dell'assistito o altro soggetto in grado di svolgere l'incarico;

CHE il Comune, nella persona del Sindaco o dell'Assessore può delegare l'incarico a Soggetto idoneo e di fiducia, con atto depositato presso l'ufficio del Giudice Tutelare;

VERIFICATO che nel tempo, i casi di deferimento del Giudice Tutelare di incarichi di amministratore di sostegno all'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Maracalagonis sono, negli ultimi anni, notevolmente aumentati;

CHE l'incremento dei deferimenti rende necessario potenziare gli strumenti a disposizione del Comune al fine di avvalersi dello strumento della delega con modalità che garantiscano adeguata e concreta assistenza alle persone per le quale sia stato disposto l'istituto dell'Amministratore di Sostegno;

VISTA la nota prot. n. 2458 del 20/09/2016 inviata a tutti i Comuni dalla Presidente della 1° sezione civile del Tribunale di Cagliari nella quale si specifica che:

1. solo all'Amministratore di Sostegno nominato dal Giudice può essere riconosciuto un equo indennizzo da parte del Giudice tutelare;

2. il Delegato individuato dall'Assessorato, non può chiedere l'equo indennizzo. Il Comune dopo attenta valutazione potrà provvedere alla erogazione di un contributo a favore dell'amministrato in condizioni di bisogno, da destinare ad eventuali rimborsi a favore dell'amministratore di sostegno delegato;

RITENUTO pertanto di dover istituire un elenco di persone qualificate e disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno su delega dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune;

DATO ATTO che l'attività degli Amministratori di Sostegno è svolta a titolo personale, spontaneo e gratuito, salvo un equo indennizzo che potrà essere disposto dal Giudice Tutelare in ossequio all'art. 379, co. 2 del Codice Civile, secondo le modalità e la tempistica stabilite nel decreto di nomina;

CHE il delegato allo svolgimento dell'incarico di Amministratore di Sostegno che non sia un parente potrà chiedere al Giudice Tutelare, contestualmente al deposito del rendiconto, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, la liquidazione di un'equa indennità ex art. 379 c.c. e che, qualora nell'esecuzione del proprio incarico abbia anticipato delle spese per conto del beneficiario o ne abbia sostenute per la cura delle relative esigenze, il delegato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, può proporre istanza di rimborso al Giudice Tutelare.

RICHIAMATA la Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali) attribuisce agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato, secondo il principio di sussidiarietà, la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi socio-sanitari e servizi sociali;

RITENUTO necessario creare le condizioni affinché lo svolgimento della amministrazione di sostegno possa essere garantita anche a favore di soggetti con ridotta capacità reddituale prevedendo la possibilità di concedere l'erogazione di contributi straordinari per tali finalità;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Sociale predisposta sulla base della direttiva espressa dall'assessore alle Politiche Sociali e formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente deliberazione;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE le Linee di indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno a favore di persone residenti nel Comune di Maracalagonis con incarico diretto da parte dell'Autorità Giudiziari e/o su delega dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune;

DI DARE ATTO che l'incarico di Amministratore di sostegno o di Delegato del Comune è gratuito e non prevede quindi alcuna retribuzione, ed è svolto nell'interesse dell'amministrato, salvo un equo indennizzo che potrà essere disposto dal Giudice Tutelare in ossequio all'art. 379, co. 2 del Codice Civile, secondo le modalità e la tempistica stabilite nel decreto di nomina.

DI DISPORRE

- che, il Responsabile del Servizio Sociale proceda attraverso propri atti affinché lo svolgimento dell'amministrazione di sostegno possa essere garantita anche a favore di soggetti con ridotta capacità reddituale prevedendo a loro favore l'erogazione di contributi straordinari secondo quanto indicato dall'apposito regolamento comunale in materia di contribuzione economica ai cittadini;
- che, il Responsabile del Servizio Sociale predisponga apposito regolamento per la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi sociali e sociosanitari adeguato alla normativa vigente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

DI DARE ATTO che l'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno a favore di persone residenti nel Comune di Maracalagonis, con incarico diretto da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o su delega dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Maracalagonis, eventualmente costituito, potrà essere inviato al Tribunale Civile di Cagliari – Ufficio del Giudice Tutelare per l'individuazione dei soggetti a cui deferire l'incarico di Amministratore di sostegno.

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vicesindaco	Il Segretario Comunale
F.to Giovanna Maria Serra	F.to Giantonio Sau

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Maracalagonis, li 19/10/2018 **Il Responsabile del Servizio Sociale** F.to dott.ssa Ignazia Podda
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Maracalagonis, li 19/10/2018 **Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario** F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

ESPRIME

sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

Maracalagonis, li 19/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sau Giantonio

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 23/10/2018 all'Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.456 di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 14584 del 23/10/2018);

Maracalagonis, lì 23/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giantonio Sau

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da ***22/10/2018***

☐ - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

☒ - perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 23/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giantonio Sau

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Maracalagonis, lì 23/10/2018

LINEE DI INDIRIZZO

per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno ai sensi della Legge 9 gennaio 2014 n. 6, su deferimento diretto del Giudice Tutelare e/o su delega dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Maracalagonis

Art. 1 – OGGETTO

1. Si dispone atto d'indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno ai sensi della Legge 9 gennaio 2014 n. 6, su deferimento diretto del Giudice Tutelare e/o su delega dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Maracalagonis.
2. L'Elenco di cui al primo comma sarà attivo presso il Servizio Sociale del Comune di Maracalagonis dal momento della sua approvazione da parte del Responsabile del Servizio Sociale.

Art. 2 – FINALITA'

1. L'elenco ha la finalità di sostenere il Comune nello svolgere la funzione assegnata dal Tribunale, di garantire un servizio alle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
2. Attingendo a tale elenco l'amministrazione comunale può proporre all'autorità giudiziaria i nominativi che potranno essere incaricati direttamente e/o subentrare agli organi comunali nella amministrazione di sostegno.

Art. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Nell'elenco di cui all'art.1 delle presenti linee d'indirizzo possono iscriversi le persone:
   a) residenti in Italia;
   b) che non hanno subito condanne penali.
   c) che siano in possesso di una laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche e sociali;
   d) che pur in assenza dei titoli di studio di cui al punto precedente abbiano consolidate esperienze nel campo dell'amministrazione di sostegno, della educazione e del sociale;
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 c.c. non potranno iscriversi nel registro le persone che:
   a) non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio;
   b) sono già state escluse dalla attività di tutela o di amministrazione di sostegno per fatti gravi, inadeguata gestione o incapacità allo svolgimento del compito.
   c) sono incorse nella decadenza o sospensione della potestà dei genitori, o sono stati rimossi da altra tutela.
   d) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti;
   e) la presenza di altri gravi motivi.

Art. 4 – MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 delle presenti Linee di Indirizzo, possono fare richiesta, in qualunque momento, di iscrizione nell'elenco, mediante presentazione di apposita domanda di iscrizione, redatta in carta libera, allegando il curriculum, realizzato in forma di autocertificazione, comprovante il possesso dei requisiti, quali ad esempio:
   a) dati anagrafici e di residenza;
   b) titolo di studio;
   c) professione;
   d) eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di amministratore di sostegno;

e) eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'amministratore di sostegno;
f) l'eventuale numero degli amministrati al momento della domanda.

2. Al fine di garantire una corretta valutazione del carico in capo all'iscritto, il requisito dovrà essere aggiornato ad ogni modifica;
3. Il servizio politiche sociali, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti provvederà con proprio atto, entro 120 giorni dalla richiesta, alla ammissione o non ammissione del richiedente all'iscrizione nell'elenco, che viene formalmente comunicata all'interessato.

Art. 5 – INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'ELENCO

1. L'iscrizione nell'elenco dei richiedenti ammessi ai sensi dell'art.4 delle presenti Linee di Indirizzo, viene effettuata in ordine alfabetico a decorrere dal giorno successivo all'esecutività della determinazione dirigenziale di ammissione.
2. L'elenco, per ogni richiedente, contiene le seguenti informazioni:
   a) dati anagrafici e di residenza;
   b) titolo di studio;
   c) professione;

Art. 6 – VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI ISCRIZIONE

1. Periodicamente, e di norma a cadenza annuale, il Servizio sociale, provvederà alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione.
2. A tal fine, la persona iscritta nell'elenco, è tenuta a presentare, ogni anno ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza o meno dei requisiti di iscrizione.
3. Qualora dalla verifica di cui al precedente comma1, il Servizio Sociale accertasse che la persona iscritta nell'elenco non è più in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, provvederà, previa adozione di determinazione dirigenziale, alla cancellazione d'ufficio dall'elenco nel rispetto di quanto disposto dal successivo art .7 delle presenti Linee di indirizzo.
4. Alla cancellazione d'ufficio dall'elenco il Servizio Sociale del Comune provvede anche nel caso in cui la persona iscritta, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità di iscrizione, non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente comma 2.
5. Della avvenuta cancellazione d'ufficio dall'elenco viene data comunicazione formale alla persona iscritta nell'elenco e all'autorità giudiziaria.

Art. 7 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione dall'elenco può essere effettuata, previa adozione di determinazione dirigenziale, nei seguenti casi:
   a) richiesta formale della persona iscritta;
   b) provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
   c) ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di amministratore di sostegno, espresso per tre volte consecutive;
   d) mancata conferma dei requisiti;
   e) Altri gravi motivi.

Art. 8 – CONFERIMENTO DELLA DELEGA

1. la delega verrà conferita con autonomia decisionale, previa consultazione dell'interessato, dall'Assessore alle politiche sociali del Comune di Maracalagonis previa istruttoria del servizio

sociale, in base alle caratteristiche della persona da assistere ed alle competenze richieste all'amministratore di sostegno.

2. Nella nomina si terrà altresì conto di criteri di rotazione tra gli iscritti e del numero dei soggetti già amministrati dallo stesso amministratore, in modo tale da scongiurare un eccessivo carico di amministrati in capo al medesimo soggetto;

Art. 9 – COMPENSI ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

1. L'incarico di Amministratore di Sostegno da svolgere su deferimento diretto del Giudice Tutelare e/o su delega del Comune di Maracalagonis è gratuito e non prevede quindi alcuna retribuzione, ed è svolto nell'interesse dell'amministrato.
2. L'Amministratore di Sostegno nominato direttamente dal Giudice Tutelare che non sia un parente o Amministratore Comunale, potrà chiedere al Giudice, contestualmente al deposito del rendiconto, la liquidazione di un'equa indennità ex art. 379 c.c.; Qualora nell'esecuzione del proprio incarico abbia anticipato delle spese per conto del beneficiario o ne abbia sostenute per la cura delle relative esigenze, il delegato d'intesa con l'amministrazione comunale, può proporre istanza di rimborso al Giudice Tutelare.
3. Nell'istanza (che potrà essere presentata anche contestualmente al deposito del rendiconto annuale) dovranno essere illustrate e documentate le ragioni per cui si richiede il rimborso;
4. Il Comune di Maracalagonis, non assume alcun obbligo di liquidazione di eventuali indennità, rimborsi, ferma restando la possibilità di destinare specifici fondi a tale scopo. Nel caso di persone nulla tenenti o con ridotta capacità reddituale, il Comune potrà disporre un contributo economico straordinario a favore dell'amministrato, di importo non superiore ai 1.500,00 euro l'anno, in base alla complessità dell'amministrazione, finalizzato ad un rimborso a favore del delegato ad Amministrazione di Sostegno e a ristoro delle spese sostenute.

Art. 10 – COMPITI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

1. Il Servizio Sociale, con propri atti, darà esecuzione alle presenti linee di indirizzo:
2. Il Servizio potrà avviare, anche in sinergia col Tribunale, Albi professionali, Associazioni e/o cooperative del terzo settore, idonee attività formative a favore degli iscritti all'elenco.
3. Il Servizio Sociale fornirà adeguato supporto all'attività dei delegati.